

ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE GRUPPO LUCANO SEDE DI SALANDRA Organizzazione di Volontariato
ODV-ETS
C.F. 93040790771
STATUTO

Sommario

PRINCIPI GENERALI

Art. 1) Denominazione e sede

Art. 2) Statuto

Art. 3) Efficacia dello statuto

Art. 4) Interpretazione dello statuto

Art. 5) Finalità e attività

ASSOCIATI

Art. 6) Ammissione

Art. 7) Diritti e doveri degli associati

Art. 8) Volontariato e attività di volontariato

Art. 9) Perdita della qualifica di associato

ORGANI ASSOCIATIVI

Art. 10) Organi sociali

Art. 11) Assemblea

Art. 12) Compiti dell'Assemblea

Art. 13) Convocazione

Art. 14) Assemblea ordinaria

Art. 15) Assemblea straordinaria

Art. 16) Consiglio Direttivo

Art. 17) Presidente

Art. 18) Organo di controllo

Art. 19) Organo di Revisione legale dei conti

Art. 20) Il collegio dei probiviri

ASPETTI GESTIONALI

Art. 21) Risorse economiche

Art. 22) I beni

Art. 23) Divieto di distribuzione degli utili e l'obbligo di utilizzo del patrimonio⁴

Art. 24) Bilancio

Art. 25) Bilancio Sociale

Art. 26) Convenzioni

Art. 27) Personale retribuito

Art. 28) Responsabilità ed assicurazione degli associati

Art. 29) Responsabilità della organizzazione

Art. 30) Assicurazione dell'organizzazione

Art. 31) Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

Art. 32) Libri Sociali

DIPOSIZIONI FINALI

Art. 33) Disposizioni Finali

ART. 1 (Denominazione e sede)

E' costituita, nel rispetto del D. Lgs. 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii., di seguito indicato come CTS, del Codice civile e della normativa in materia, Organizzazione di Volontariato denominata: ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE GRUPPO LUCANO SEDE SALANDRA la quale assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

A decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del RUNTS, l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "Organizzazione di volontariato" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. L'Associazione, quindi, potrà spendere e utilizzare la denominazione di Organizzazione di Volontariato o l'acronimo di ODV e, in aggiunta, la denominazione di Ente del Terzo Settore ovvero l'acronimo di ETS solo dopo l'avvenuta iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore.

L'associazione ha durata illimitata.

L'organizzazione ha sede legale nel Comune di SALANDRA in Via Regina Margherita n°4

Il trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifiche statutarie, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici delegati. Essa viene deliberata dal consiglio direttivo.

L'associazione di Protezione Civile Gruppo Lucano sede di Salandra - O.D.V. aderisce al Gruppo Lucano diventandone componente costitutiva, riconoscendone statuto, regolamenti e finalità.

In particolare

- aderisce, per ottimizzare la propria azione e per il migliore raggiungimento dei fini e degli scopi statutari alla ODV federazione "Protezione Civile Gruppo Lucano" il cui Coordinamento ha sede in Viggiano (PZ) alla contrada S. Lucia;
- condivide con il citato Gruppo Lucano, aiuti di uomini, mezzi, attrezzature, conoscenze tecniche, aggiornamenti in materia di Protezione Civile e politiche finalizzate alla preservazione dell'Ambiente; - è sottoposta, nelle gestione delle emergenze, al coordinamento ed alle direttive che provengono dall'amministrazione del Gruppo Lucano ed uniforma la propria gestione a quella delle altre federate con il Gruppo Lucano;
- aderisce, ad eventuali forme associative su scala nazionale, europea o internazionale, a cui il Gruppo Lucano, nell'interesse e per la crescita generale, dovesse decidere di aderire.

ART. 2 (Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, delle leggi regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Tutte le sedi federate o aderenti al Gruppo Lucano adottano il presente Statuto. In quanto associazione federata al Gruppo Lucano, nel rispetto delle normative di riferimento, le modifiche statutarie necessarie alla permanenza nella federazione stessa devono essere approvate obbligatoriamente dalla assemblea di cui all'articolo 11.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Gli associati sono tenuti all'osservanza del presente statuto, che costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa, e del regolamento di esecuzione per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari, se approvato dall'Assemblea.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 (Finalità e Attività)

L'Associazione fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e della sussidiarietà.

L'Associazione al fine di perseguire il bene comune, elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorire la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, svolge attività dirette a promuovere, sostenere e coordinare in ambito locale, nazionale e internazionale l'attività di protezione civile e di soccorso sanitario, salvaguardare il patrimonio culturale e del paesaggio, promuovere attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale diffondendo la pratica e la cultura del volontariato, promuovere la cultura della legalità.

L'Associazione persegue le finalità di cui al comma precedente attraverso lo svolgimento continuato, senza scopo di lucro, delle seguenti attività di interesse generale, di cui dell'art. 5 del CTS, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

nonché:

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni attraverso le quali si esplicheranno le attività di interesse generale si concretizzeranno in:

1. Assistenza Sociale nel Pubblico Soccorso operando, per la salvaguardia della Popolazione Civile e del territorio, anche attraverso forme di collaborazione con le autorità e gli Enti competenti;
2. Contribuire allo sviluppo e potenziamento della Protezione Civile, collaborando con le autorità e gli Enti competenti per migliorare l'utilizzo delle risorse;
3. Promuovere la preparazione dei volontari con iniziative di informazione, studio dibattito e addestramento nel pieno rispetto dell'autonomia decisionale;
4. Mantenere vivo lo spirito del volontariato di Protezione Civile attraverso manifestazioni (svolte anche in collaborazione con altri Enti Pubblici e privati operanti nello stesso ambito) a carattere culturale, didattico, scientifico, sportivo e ricreativo;
5. Compiere interventi di soccorso nell'ambito Comunale, e su coordinamento a livello: Intercomunale, provinciale, regionale, nazionale ed Internazionale;

6. Garantire un supporto tecnico e logistico ad Istituzioni scientifiche e tecniche pubbliche;
7. Stimolare lo spirito di collaborazione con tutte quelle associazioni che hanno finalità ed obiettivi simili a quelli della A.P.C.G.L.;
8. stimolare e promuovere il rispetto e la conservazione della natura;
9. stimolare gli approfondimenti scientifici e tecnici delle materie inerenti i temi di protezione civile e dell'ambiente;
10. svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto del CTS, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta delle finalità istituzionali.

Per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale, l'Associazione può stipulare apposita polizza assicurativa di responsabilità civile.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 6 (Ammissione)

Sono associati dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione né limitazioni riferibili alle condizioni economiche tutti i soggetti, persone fisiche di ambo i sessi, di ogni convinzione, ideologia, confessione che si rispecchino nei fini dell'Associazione e che vogliano, con spirito di servizio e con atteggiamento di autentico dialogo e di concreta collaborazione, operare per i suddetti scopi, decidendo altresì di osservare il presente statuto.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto della richiesta di adesione all'Associazione.

I soci hanno stessi diritti e stessi doveri.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di solidarietà e promozione sociale che l'Associazione si propone. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato, la quale viene esaminata secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato e l'iscrizione è annotata nel libro degli associati, con contemporaneo versamento della quota associativa.

Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di 30 giorni la deliberazione, assunta in tale termine, dal Consiglio Direttivo in ordine alla domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la domanda si intende accettata.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minori, le stesse dovranno essere firmate dall'esercente la potestà.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 30 giorni, motivandola.

L'aspirante socio può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della prima successiva convocazione.

La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato;

L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso che dovrà avvenire con lettera di rinuncia e restituzione di tesserino personale di riconoscimento ed ogni attrezzatura data in uso di comodato da parte del Gruppo Lucano (sede locale o Coordinamento).

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:

eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi purchè in possesso dei requisiti richiesti dalle norme e dai regolamenti interni;
esaminare i libri sociali;
essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
frequentare i locali dell'Associazione;
essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017;
prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
votare in Assemblea, purchè iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 32;
denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i..

Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e lo Statuto del Coordinamento;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- prestare almeno trenta ore di servizio nelle attività associative;
- non arrecare danni morali e materiali all'associazione;
- rispettare le delibere del consiglio direttivo;
- partecipare alle assemblee;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;

ART. 8 (Volontario e attività di volontariato)

Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 5 l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Il volontario, per sua libera scelta, svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del CTS le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purchè non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità semplificata di rimborso.

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione iscrive in un apposito registro, appositamente vidimato, i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale e che risultano assicurati ai sensi del precedente comma.

ART. 9 (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso è immediatamente efficace e il Consiglio Direttivo ne prende atto nella prima seduta utile e procede alla cancellazione dal Libro dei soci con decorrenza dalla data di trasmissione della comunicazione scritta.

Il recesso non estingue gli obblighi originatesi in capo all'associato anteriormente alla data di sua trasmissione.

L'associato è tenuto comunque al pagamento dell'intera quota annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri di cui al precedente articolo 7 del presente statuto può essere escluso dall'Associazione con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo che deve essere comunicata all'interessato entro i successivi dieci giorni.

Qualora l'associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del consiglio direttivo, questo non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera la sua esclusione.

L'interessato può presentare reclamo avverso la delibera del Consiglio Direttivo chiedendo al legale rappresentante con lettera raccomandata o pec, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, il riesame della decisione adottata dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea provvederà entro i successivi 30 giorni a deliberare con voto segreto sulla deliberazione di esclusione adottata dal Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato l'interessato in contraddittorio. In ogni caso la deliberazione Assembleare dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato, il quale, in caso di esclusione, viene cancellato dal Libro dei soci con decorrenza dalla data della deliberazione dell'organo Assembleare.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente ed il Vicepresidente.
- Organo di controllo eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs. 117/2017).
- Organo di revisione legale eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017).
- Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 comma 5 del d.lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 11 (L'assemblea)

L'assemblea è l'organo sovrano ed è composta dagli associati dell'Associazione, iscritti nel Libro degli associati.

Ogni associato ha diritto di intervenire all'assemblea.

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

L'assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Il presidente è assistito da un segretario verbalizzante.

L'eventuale mancato versamento della quota associativa non comporta l'esclusione dal diritto di voto fino alla cancellazione dal Libro degli associati.

Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Ai fini del quorum costitutivo e deliberativo dell'assemblea si considera il numero di soci aventi diritto al voto.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti gli associati. L'assemblea può tenersi anche su piattaforme digitali che consentono il voto a distanza.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dell'atto costitutivo o dello statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, la fusione, trasformazione o scissione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea può essere svolta in tutto il territorio comunale e della provincia di Potenza

ART.12 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale quando previsto;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sulla eventuale richiesta di riesame promossa dall'aspirante socio in merito alla delibera di non ammissione del Consiglio Direttivo;
- f) delibera sulla eventuale richiesta di riesame promossa dal socio escluso in merito alla delibera di esclusione del Consiglio Direttivo;
- g) delibera in merito al numero dei componenti il Consiglio Direttivo nei termini di cui al successivo art. 16 del presente statuto;
- h) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- i) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- j) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- k) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 (Convocazione)

L'assemblea si riunisce almeno due volte all'anno di cui una per l'approvazione del bilancio entro il 30 aprile. E' convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno. La convocazione può essere

effettuata su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli associati o su istanza del Consiglio direttivo.

In questi casi il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, il luogo, l'ora ed il giorno della riunione e sia di prima che di seconda convocazione spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione. L'invito può essere inviato anche a mezzo di qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo anche attraverso email, sms o messaggistica istantanea diversa.

Tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno 24 ore.

ART. 14 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

ART. 15 (Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto e dell'atto costitutivo dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento, la fusione, la scissione e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 16 (Consiglio direttivo)

Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il consiglio direttivo è formato da un numero dispari di minimo quattro più il presidente e massimo otto più il presidente, eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti.

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea e individua un vicepresidente tra i propri membri su indicazione del Presidente del Consiglio direttivo. Inoltre individua tra i suoi membri un consigliere segretario ed un consigliere tesoriere.

Il consigliere segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione dell'Associazione. Esso svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell'Associazione, fatta eccezione per gli organi di controllo e revisione e dei probiviri. Il segretario cura la tenuta del Libro verbali delle assemblee degli associati e del consiglio direttivo.

Il consigliere Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità. Effettua, altresì, le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili, predispone dal punto di vista contabile la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione.

I consiglieri rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative a livello comunale;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Non potranno ricoprire all'interno del consiglio direttivo la carica di presidente e vicepresidente i componenti di uno stesso nucleo familiare fino al secondo grado di parentela ovvero non potranno far parte del consiglio direttivo i membri di uno stesso nucleo familiare fino al secondo grado di parentela, limitando l'applicazione del comma ai ruoli di presidente e vicepresidente.

Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti elettivi decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione, attingendo alla graduatoria dei non eletti. In mancanza di sostituti dovrà essere convocata una nuova Assemblea dei soci che provvederà alla elezione di uno nuovo membro. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare tempestivamente l'Assemblea per nuove elezioni e il Consiglio Direttivo si intende decaduto nella sua completezza.

ART. 17 (Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Le dimissioni del presidente determinano la decadenza dell'intero consiglio direttivo.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni ed in caso di dimissioni del Presidente convoca entro trenta giorni l'assemblea per le elezioni del nuovo presidente.

ART. 18) (Organo di Controllo)

Qualora siano superati, per due esercizi consecutivi, due dei limiti di cui all'art. 30, comma 2, del CTS, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo agli artt. 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, a seguito di deliberazione dell'Assemblea, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

ART. 19) (Organo di Revisione Legale dei Conti)

L'Assemblea, se ricorrono i requisiti previsti all'art. 31 D. Lgs 117/2017, può deliberare di nominare – nel caso in cui la funzione di revisione legale dei conti non è attribuita all'Organo di Controllo, ai sensi del comma 6 del precedente articolo - un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 20 (Il Collegio dei probiviri)

Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell'Assemblea il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione e riguardanti uno o più soci, e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi eletti dall'Assemblea tra gli associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo.

L'assemblea provvede all'elezione di due membri supplenti.

I Probiviri durano in carica n.3 anni e sono rieleggibili.

Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza di tutti e tre i componenti e delibera a maggioranza ovvero per le regolarità delle sedute è necessaria la presenza di tutti i membri che compongono il collegio. In caso di decadenza di uno dei componenti effettivi, si provvederà sulla sostituzione con il primo dei supplenti, senza che ciò comporti interruzioni di eventuali procedimenti in corso.

Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio.

In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano.

Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo oppure di un associato interessato alla vertenza.

Art. 21 (Risorse economiche)

Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto del D.Lgs. n.117/2017, da:

- a) quote associative;
- b) erogazioni liberali di associati e terzi;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- e) contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi i rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
- g) rendite patrimoniali;
- h) proventi da attività diverse ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017
- i) proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017;
- l) ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.

ART. 22 (I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 23 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 24 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione. Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 25 (Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 26 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 27 (Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 29 (Responsabilità della organizzazione)

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 30 (Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 31 (Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore e comunque al Coordinamento – Gruppo Lucano con sede in Viggiano alla contrada Santa Lucia n.2, quale Ente del terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 32 (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro 5 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 33 (Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Ass. Protezione Civile Salandra
GRUPPO LUCANO
Via Regina Margherita, 4
75017 Salandra (MT)
C.F. 493040790771